

Delibera n. 60 del 10-01-1994 proposta da MICHELI

Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato "PRA' DELLE NASSE" ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m., "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico".

Il Relatore comunica:

La Provincia Autonoma di Trento, con legge 23 giugno 1986, n.14 e s.m. "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico", ha avviato una concreta azione di tutela per la conservazione di quei particolari ambienti di elevata valenza bioecologica e naturalistica definiti biotopi ai sensi dell'art. 2 della stessa legge provinciale.

La legge provinciale 14/86 distingue i biotopi in "biotopi di interesse provinciale" e "biotopi di interesse comprensoriale"; sono considerati di interesse provinciale i biotopi individuati ai sensi della legge provinciale 14/86 che ricadono all'interno delle aree di interesse ambientale primario del P.U.P. Essi sono riportati altresì negli elenchi e nelle cartografie dello stesso P.U.P.

L'art. 5 della legge provinciale 14/86, modificato dall'art. 15 della LP 28/88, definisce la procedura per l'individuazione dei biotopi di interesse provinciale che comporta adempimenti tecnici e amministrativi per definire i confini dell'area e i relativi vincoli di tutela; tale procedura prevede, come atto finale, la deliberazione della Giunta provinciale.

Come primo adempimento, il Servizio Parchi e Foreste Demaniali, a cui è demandata la materia dei biotopi, ha sottoposto al Sottocomitato per l'Ecologia in data 25.02.1992 il progetto di definizione naturalistica e catastale del biotopo "Prà delle Nasse" ricadente in C.C. di Siror.

In tale data il Sottocomitato per l'Ecologia, dopo attenta valutazione, ha approvato la proposta ritenendo che l'area presenta i requisiti previsti dalla legge provinciale 14/86.

Il biotopo, una delle pochissime zone umide dolomitiche, è una torbiera originatasi per colmamento di un precedente bacino lacustre lungo il rio Brentella.

L'area è importante soprattutto dal punto di vista botanico, in quanto ospita una vegetazione molto varia, costituita da cariceti, tricoforeti e sfagneteti con lembi di bosco umido a *Alnus incana*;

sono presenti svariate specie rare tra le quali:
Carex limosa, Tricophorum alpinum, Triglochin
palustre, Potentilla palustris, Drosera
rotundifolia.

La prossimità dell'area protetta all'abitato di
S.Martino di Castrozza da un lato rende urgente
l'istituzione del biotopo, onde scongiurare
possibili ulteriori contrazioni della torbiera a
favore di infrastrutture turistiche, e dall'altro
favorisce il pieno svolgimento di un ruolo culturale
e scientifico dello stesso, come previsto dalla
stessa L.P. 14/86.

In data 06.05.1993, in ottemperanza al disposto di
cui all'art. 5 della L.P. 14/86 e s.m., l'Assessore
competente ha inviato gli atti progettuali e la
relativa proposta di tutela al Comune di Siror, al
Comprensorio C2 di Primiero e al Comitato Agricolo
Comprensoriale C2 di Primiero al fine di acquisirne
i pareri.

Il Comprensorio di Primiero, con deliberazione della
Giunta comprensoriale n. 153 dd. 26.05.93, ha
espresso parere favorevole all'individuazione del
biotopo chiedendo la modifica del confine del
biotopo in corrispondenza del vertice nord-
orientale, al fine di escludere la strada asfaltata
di collegamento con malga Ces.

Il Comitato Agricolo comprensoriale, con propria

deliberazione n. 62/93 dd. 31.05.93 ha espresso parere negativo al biotopo, ritenendo eccessivamente rigide le norme di tutela proposte.

Il Comune di Siror, con nota n. 2780 dd. 20.09.93, ha espresso un parere negativo in merito all'individuazione del biotopo in quanto lo stesso "va ad insistere su un'area collegata direttamente ad attività ed interessi di notevole rilevanza (viabilità, pista da fondo, parcheggi di servizio, ecc.)".

In data 08.11.1993 il Sottocomitato per l'Ecologia, riunito per valutare i soprarichiamati pareri, decide la conferma del perimetro del biotopo così come proposto dal Servizio Parchi e Foreste demaniali; il progetto di biotopo presentato, infatti, corrisponde alla superficie minima assoggettabile a vincolo, dal momento che viene inclusa per intero la torbiera - corrispondente al zona di maggior pregio naturalistico - e una ristretta fascia boscata verso nord con funzioni di filtro/protezione. Viene peraltro chiarito che la strada di collegamento con malga Ces ricade interamente all'esterno del biotopo.

Con particolare riferimento alle osservazioni formulate dal Comune di Siror il Sottocomitato ritiene di ribadire l'incompatibilità delle ipotizzate tangenziali o viadotti con l'area

destinata a biotopo, così come di ogni ulteriore intervento di infrastrutturazione turistica della zona.

Relativamente alle piste da fondo, il Sottocomitato esprime un parere di compatibilità con il biotopo, subordinatamente a precise condizioni gestionali delle piste stesse: in particolare è vietata la circolazione dei mezzi battipista al di fuori del tracciato delle piste autorizzate con delibera della Giunta provinciale n. 260 dd. 19.01.1990. Qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria sul terreno non innevato dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio Parchi e Foreste demaniali.

Pertanto il Sottocomitato propone alla Giunta provinciale l'individuazione del biotopo "Prà delle Nasse", con i relativi vincoli di tutela, per una superficie di ettari 9,45 circa, come dagli atti progettuali allegati, che formano parte integrante della presente delibera.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14

e successive modificazioni,

- visto il parere favorevole espresso dal Sottocomitato per l'Ecologia, espresso ai sensi dell'art. 5 della Legge provinciale 14/86 e s.m.,
- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa,
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1.

ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m., sono sottoposte a vincolo di biotopo le particelle fondiarie in C.C. di Siror:

1963/1*, 1964/1*, 1964/2*, 1964/3, 1966/1*
1966/25*, 1967/1*, 2533/2*

(* = particelle parzialmente comprese nel biotopo)

2. L'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo, è compatibile con alcune attività tradizionali per cui sono PERMESSI:

- la prosecuzione dello sfalcio dove consuetudinario;

- l'accesso ai fondi coltivati, anche con veicoli a motore, da parte del proprietario o del conduttore ad altro titolo degli stessi;
- gli interventi di manutenzione di impianti o infrastrutture di interesse pubblico, sentito il Servizio Parchi e Foreste Demaniali;
- l'esercizio dello sci da fondo e la gestione ordinaria delle piste autorizzate con delibera della Giunta provinciale n. 260 dd. 19.01.1990; in particolare è vietata la circolazione dei mezzi battipista al di fuori del tracciato delle piste stesse. Qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria sul terreno non innevato dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali.

Le attività di cui sopra possono essere regolamentate con maggiore dettaglio dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali, sentita la Commissione Scientifica per i biotopi.

Sono ammessi, infine, gli interventi necessari alla conservazione, al riequilibrio bioecologico, alla fruizione culturale ed alla ricerca scientifica, realizzati a cura o per conto del Servizio Parchi e Foreste Demaniali.

3. Al fine di garantire il mantenimento della struttura e delle funzioni peculiari del biotopo, si applicano i vincoli di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 che dispongono:

a) "il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo";

b) "il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno";

c) "il divieto di coltivare cave e torbiere(...)"

Non sono quindi consentite tutte quelle attività suscettibili di innescare o provocare processi di turbativa o modificazione delle valenze ecologiche esistenti.

Pertanto, fatte salve le attività di cui al precedente punto 2., è VIETATO:

- immettere, asportare o danneggiare piante, o parti di esse, di qualsiasi specie, nonché raccogliere o danneggiare funghi o altri prodotti del sottobosco;

- esercitare la caccia e la pesca ed immettere, prelevare o disturbare qualsiasi specie animale, nonchè lasciare vagare cani o altri animali domestici, anche per pastorizia;
- erigere costruzioni o manufatti di qualsiasi tipo e materiale, anche se provvisori;
- emungere o immettere acqua o liquami reflui;
- effettuare il dissodamento per fini agricoli di superfici forestali, prative e incolte;
- usare pesticidi di qualsiasi genere (antiparassitari, erbicidi, disinfettanti, rodenticidi ecc.) o esche avvelenate;
- attraversare la zona con nuove linee elettriche, telefoniche ed ogni altra condotta aerea o interrata;
- abbandonare i sentieri ed aggirarsi nel biotopo al di fuori di essi, ad eccezione dei proprietari, affittuari o possessori ad altro titolo dei fondi inclusi nel biotopo, nonchè entrare nella zona protetta con qualsiasi tipo di mezzo di trasporto meccanico o animale. Non sono altresì ammessi il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di mezzi aerei di qualsiasi tipo;
- campeggiare, accendere fuochi, provocare luci, suoni e rumori molesti, svolgere attività folcloristiche in genere; altre manifestazioni organizzate dovranno essere preventivamente

autorizzate dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali;

- realizzare qualsiasi tipo di recinzione che possa arrecare danno o impedire il passaggio alla fauna selvatica;
- rimuovere o danneggiare la segnaletica di individuazione e confinazione del biotopo.

4.

L'individuazione di cui al punto 1. riveste carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'articolo 8 della Legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m.. Pertanto le aree all'interno del biotopo possono essere oggetto di esproprio da definire con successiva deliberazione;

5.

La relazione naturalistica, la mappa catastale e gli elaborati cartografici in scala 1:25000, 1:10000 e 1:2880 costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

7.

Il Servizio Parchi e Foreste Demaniali potrà procedere alla tabellazione del biotopo in conformità alle leggi vigenti.

- - - - -

ATTI PROGETTUALI

PARTE INTEGRANTE NON GESTITA DAL SISTEMA